

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2002919**
Data: **06/03/2019**

Oggetto: **tassa per la vidimazione dei libri sociali**
Allegati: **NO**

TASSA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Gentile Associato,

entro il **prossimo 18 marzo** (il 16 marzo cade di sabato) le **società di capitali** (Spa, Sapa e Srl), comprese quelle **consortili**, devono versare la **tassa per la vidimazione dei libri sociali** per l'anno **2019**.

Sono tenute all'adempimento anche le società in **liquidazione volontaria** e quelle sottoposte a **procedure concorsuali**, allorché persista l'obbligo di vidimazione dei libri.

L'importo dovuto è stabilito in modo **forfettario**, non variando in funzione del numero di libri o delle pagine utilizzati, in ragione della **misura del capitale sociale** o del **fondo di dotazione** alla data del **1° gennaio 2019**, ossia dell'anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare, la tassa ammonta a:

- **309,87 euro** per le società con capitale sociale/fondo di dotazione **non superiore a 516.456,90 euro**;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale/fondo di dotazione **superiore a 516.456,90 euro**.

Alla luce di quanto detto, due Srl con un capitale sociale di 50.000 euro scontano comunque entrambe il **minor importo** (309,87 euro), ancorché una delle due abbia deciso di tenere, oltre al libro delle assemblee e al libro del consiglio di amministrazione, anche il **libro soci**, oggi non più obbligatorio.

Eventuali **modifiche** alla misura del **capitale sociale** o del fondo di dotazione intervenute successivamente al **1° gennaio 2019 non** hanno alcun **effetto** sull'ammontare della tassa dovuta. Pertanto, se in data **15 marzo 2019** i soci di una Spa deliberano un aumento di capitale sociale di 40.000 euro, divenendo così il capitale sociale pari a 520.000 euro, la tassa resta dovuta nella misura ridotta di 309,87 euro.

Il pagamento va effettuato mediante il **modello F24** e può avvenire anche attraverso **compensazione** di crediti. I dati rilevanti da inserire nella delega sono:

- il **codice tributo 7085**;
- l'anno di riferimento **2019**.

Invece, le società che si sono **costituite** dal 1° gennaio 2019 sono tenute al pagamento della tassa utilizzando il **bollettino di c/c/p n. 6007** intestato all'Ufficio Operativo di Pescara, prima della presentazione del **modello AA7/10**.

Le società di capitali in essere dal 1° gennaio scorso, derivanti dalla **trasformazione** di società di persone, avendo già una partita Iva, possono assolvere la tassa mediante F24. È il caso, ad esempio, di una Snc la cui trasformazione in Srl è stata iscritta nel **Registro imprese** in data 1° gennaio 2019.

Il tema relativo all'**omesso versamento** è tutt'ora **controverso**. A parere dell'Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va **dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, **non** può essere **inferiore a 103 euro** (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).

Diversamente, la **dottrina** è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all'omesso pagamento sia quella **generale regolata dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997**, siccome:

- da una parte, l'**articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972**, che stabiliva una **sanzione specifica** per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato **abrogato**;
- dall'altra, la **circolare 23/E/1999** ha avuto modo di precisare che "il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, **precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta**".

Sulla base di quest'ultimo orientamento, all'omesso versamento della tassa torna applicabile:

- la sanzione pari al **30%** dell'importo dovuto,
- che però si riduce al **15%** se il versamento viene effettuato con un ritardo **non superiore a 90 giorni** ed
- è **ulteriormente ridotta all'1%** per **ogni giorno di ritardo** se il versamento è eseguito con un ritardo **non superiore a 15 giorni**.

Oltre agli sconti previsti dall'**articolo 13 D.Lgs. 471/1997** è possibile usufruire delle riduzioni da **ravvedimento operoso** (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:

- il **ritardo di 1 giorno** è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
- il **ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni** è punito con una sanzione pari all'1,5% (15%/10);
- il **ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni** è punito con una sanzione pari all'1,67% (15%/9);
- il **ritardo oltre i 90 giorni ma entro l'anno** è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.
Studio Lerro - Bondavalli